



## **Relazione al Disegno di legge regionale**

### **Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020 della Regione Abruzzo**

#### **(Legge di Stabilità Regionale 2018)**

La "Legge di stabilità 2018-2020" in conformità a quanto previsto al paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 del D. Lgs. 118/2011 come integrato e corretto dal D.Lgs. 126/2014) fornisce il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione 2018-2020 e provvede ad autorizzare le spese sia di parte corrente che di investimento, necessarie per la realizzazione degli obiettivi individuati in sede di programmazione e prevede norme esclusivamente tecniche.

Il presente disegno di legge, recante: *"Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2018)"* si compone di numero sette articoli, di seguito una disamina dei singoli articoli e dei relativi commi.

Gli articoli 1 e 2 dettano le disposizioni normative necessarie sia per il rifinanziamento di leggi regionali, riportate nell'elenco di cui all'Allegato 1 – Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali, sia per il rifinanziamento degli stanziamenti continuativi e dei limiti di impegno di cui all'Allegato 2.

L'articolo 3 detta disposizioni per la realizzazione della Programmazione comunitaria 2014 – 2020 prevedendo l'iscrizione della quota di compartecipazione nel bilancio regionale.

L'articolo 4 disciplina che i vincoli di destinazione previsti dalle leggi regionali sono riferiti alla sola gestione di competenza. Le eventuali economie risultanti al termine dell'esercizio non sono vincolate e concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione libero. 2. Il comma 2 prevede che per il triennio 2018 - 2020 le voci di

entrata delle risorse regionali vincolate sono quelle contenute nel quadro generale riassuntivo "Risorse regionali vincolate" allegato al bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 e costituiscono la quota delle risorse di ciascun Titolo e Tipologia destinata al finanziamento delle voci di spesa, su cui sono state operate le necessarie riduzioni per garantire l'effettività del pareggio di bilancio.

L'articolo 5 prevede, al fine di conseguire gli obiettivi annuali previsti per il rispetto del pareggio di bilancio per l'anno 2018, l'autorizzazione al competente Servizio del Dipartimento Risorse e Organizzazione della Giunta Regionale ad interrompere l'assunzione e registrazione degli impegni.

L'articolo 6 prevede l'abrogazione di norme che prevedevano l'autorizzazione per la Giunta regionale all'assunzione di mutui pregressi autorizzati e non contratti entro il 31 dicembre 2015 nei limiti dell'importo massimo di euro 100 milioni, mediante assunzione di limiti di spesa a valere sugli esercizi successivi per un periodo non superiore a 30 anni in quanto non sono stati mai contratti.

Infine l'articolo 7 prevede la norma finanziaria per cui tutti gli oneri derivanti dal provvedimento in esame trovano copertura finanziaria nel disegno di legge del bilancio pluriennale 2018 - 2020, e l'articolo 8 disciplina l'entrata in vigore delle legge dalla data del 1° gennaio 2018.

Il Dirigente

del Servizio Bilancio

Dott. Ebron D'Aristotile



Il Direttore Regionale

del Dipartimento Organizzazione e Risorse

Dott. Fabrizio Bernardini



Il Componente la Giunta

Dott. Silvio Paolucci

